

FAQ su MSNA •

Chi sono i minori stranieri non accompagnati in Italia? Per minore straniero non accompagnato si intende il “minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano” (art. 2 l. 47/2017).

I dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riportano che l'83% dei minori non accompagnati ha un'età fra i 16 e i 17 anni; il 92,9% è di sesso maschile. La maggior parte di loro arriva da Gambia, Egitto, Albania, Nigeria, Guinea e Costa d'Avorio. •

Chi nomina i tutori volontari? I tutori volontari sono nominati dal giudice. •

Sono previste forme di rimborso o retribuzione per l'attività di tutore? No. L'attività ha carattere gratuito. Non è attualmente riconosciuto il diritto a permessi di lavoro. •

Se divento tutore volontario, sarò anche affidatario del minore? Non necessariamente. I minori non accompagnati possono essere affidati a strutture di accoglienza, oppure ad affidatari diversi dal tutore volontario. In questo caso, affidatario e tutore collaborano nel reciproco rispetto delle proprie competenze.

Qualora desideriate diventare la famiglia affidataria di un minore straniero non accompagnato, si prega di rivolgersi ai servizi sociali del vostro Comune. •

Quando cessa la tutela volontaria? La tutela volontaria cessa con il raggiungimento della maggiore età del minore non accompagnato. Tuttavia, in ragione del fatto che attraverso questo istituto si vuole instaurare e diffondere un sistema di “genitorialità sociale” incentrato sulla cura della persona, si auspica che anche dopo il compimento dei 18 anni proseguano i rapporti di affettività tra gli ex tutori e i ragazzi. A tale proposito, si richiama l'esempio della figura del “Mentor”, istituita a Piacenza. •

Il tutore volontario può avere responsabilità penale se il minore non accompagnato commette un reato? Assolutamente no. L'art. 27 della Costituzione italiana dice espressamente che la responsabilità penale è personale. Ciò significa che solo chi ha commesso un reato sarà imputabile per esso. •

Il tutore dovrà provvedere al risarcimento, se il minore non accompagnato provoca danni a cose o persone? Non sempre. Il codice civile stabilisce che il tutore è responsabile per i danni cagionati dal minore soggetto alla sua tutela solo quando abita insieme a lui. •

Quali sono le attività più importanti che un tutore volontario può essere chiamato a svolgere? Le attività sono molteplici. Le più importanti sono:

- Presentazione della richiesta di soggiorno per minore età;
- Presentazione della eventuale richiesta di asilo politico, o protezione sussidiaria e umanitaria anche ai sensi dell'art. 18 ter del T.U. immigrazione per i minori vittime di tratta;
- Dovere di informare il minore che in un procedimento giurisdizionale può essere assistito da un difensore di fiducia e di avvalersi del gratuito patrocinio;
- Partecipazione alla fase di identificazione del minore ai sensi dell'art. 5, commi 3, 5, 6 e 7, della legge n. 47 del 2017;
- Deve essere sentito per il rimpatrio assistito o volontario ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 47 del 2017;

- Richiesta di avvio delle eventuali procedure per le indagini familiari e per il conseguente ricongiungimento familiare;
- Richiesta applicazione del Regolamento UE Dublino III, sussistendone i presupposti;
- Richiesta all'EASO per inserimento nell'elenco del minore (se appartenente alle nazionalità previste) al fine del ricollocamento negli Stati membri dell'UE;
- Rapporti con i servizi sociali che hanno in carico il minore, le comunità residenziali o le famiglie affidatarie;
- Attività di contatto e di rappresentanza legale nell'ambito delle procedure scolastico/formative;
- Richiesta di iscrizione al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 47 del 2017;
- Prestazione del consenso informato nelle decisioni e interventi sanitari;
- Monitoraggio delle scelte di accoglienza per il minore secondo le indicazioni dell'art. 12 della legge n. 47 del 2017
- Richiesta per i minori vittime di tratta un programma specifico ai sensi dell'art. 17 della legge n. 47 del 2017.